



## **Regolamento ex art. 9 legge 240/2010 sui compensi aggiuntivi al personale docente derivanti da finanziamenti esterni**

### Articolo 1 Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
  - a) Fondo: Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - b) Integrazioni al Fondo: le integrazioni al Fondo di ateneo per la premialità derivanti da una quota dei finanziamenti pubblici o privati, in entrambi i casi secondo le percentuali decise ai sensi del successivo art. 3;
  - c) Finanziamenti pubblici: i finanziamenti trasferiti all'Università di Pisa dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti qualificati di natura pubblica dal diritto vigente;
  - d) Finanziamenti privati: i finanziamenti trasferiti all'Università di Pisa da persone fisiche o giuridiche, qualificate di natura privata dal diritto vigente;
  - e) Finanziamenti esterni: i finanziamenti pubblici e privati di cui alle precedenti lett. c) e d), in quanto derivanti da un soggetto giuridico diverso dall'Università di Pisa;
  - f) Personale docente: professori, ricercatori (anche a tempo determinato), in servizio presso l'Ateneo.

### Articolo 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dell'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, definisce e disciplina le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi per il personale docente che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti esterni ad integrazione del Fondo di ateneo per la premialità (di seguito denominato Fondo).

### Articolo 3 Integrazione del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 9 della l. 240/2010, il Fondo può essere integrato da una quota dei finanziamenti esterni.
2. In particolare il Fondo è integrato nella misura percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) del valore di ciascun finanziamento esterno, che eventualmente venga destinata:
  - a) dal responsabile scientifico del progetto da realizzarsi con il finanziamento esterno;
  - b) in mancanza del responsabile scientifico di cui alla precedente lett. a), dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio interessata, ovvero dal Rettore in caso di progetti d'ateneo.
3. I finanziamenti esterni possono integrare il Fondo unicamente se non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del finanziatore o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata, ove esistente, dal responsabile scientifico del progetto ovvero dal responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio interessata e verificata dagli uffici competenti dell'Università di Pisa.

4. Il Fondo può essere integrato nella misura percentuale superiore al 10% in caso di finanziamenti erogati dal Ministero competente, nell'ambito di accordi tra Atenei, oppure quando una disposizione ministeriale o un bando per finanziamenti pubblici prescrive una premialità di importo superiore a quella stabilita dal comma 2.

#### Art. 4

Presupposti per la corresponsione dei compensi aggiuntivi a favore del personale docente

1. I compensi aggiuntivi attribuiti grazie alle integrazioni al Fondo sono corrisposti, con cadenza annuale, al personale docente che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti esterni.
2. Il contributo all'acquisizione di finanziamenti esterni deve essere adeguatamente definito al momento della presentazione del progetto e può consistere anche nell'espletamento dell'attività che ci si è impegnati a porre in essere per ottenere il finanziamento.
3. I compensi aggiuntivi possono essere erogati su richiesta, a seconda dei casi, del responsabile scientifico del progetto, oppure del responsabile della struttura didattica scientifica o di servizio interessata, ovvero del Rettore:
  - a) nel limite massimo delle risorse che i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno destinato al Fondo;
  - b) a seguito della verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici per il personale docente, ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti interni d'Ateneo;
  - c) a condizione che i compensi non siano a corrispettivo degli ordinari compiti e doveri di ufficio, come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni d'ateneo.
4. Il compenso aggiuntivo non può essere cumulato dal beneficiario con altre forme di premialità, in qualsiasi modo denominate, erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto.
5. Anche su richiesta dei responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.
6. I compensi sono liquidati con determinazione dirigenziale adeguatamente motivata, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.

#### Articolo 5

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.
2. Il comma 4 dell'art. 3 si applica anche ai finanziamenti esterni, acquisiti prima dell'entrata in vigore del predetto comma, per i quali non sono stati ancora erogati compensi aggiuntivi a favore del personale docente.

[D.R. 24 febbraio 2020, n. 19439 - modifiche](#)

[D.R. 6 ottobre 2017, n. 50422 – emanazione](#)